

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Pronuncia di Valutazione di Incidenza
Nulla osta**

n. 2 del 10 Aprile 2017

**ditta Cave Focolaccia srl
Comune di Minucciano**

**Rinnovo della pronuncia di compatibilità ambientale per il
piano di coltivazione della Cava Piastramarina**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

Preso atto che in data 02.07.2015, protocollo n. 2790, la ditta Cave Focolaccia srl, con sede in Massa, via Dorsale, P. IVA 01141050458, legale rappresentante sig. Obegi Monzer, ha presentato presso questo Parco, quale autorità competente, istanza per il rilascio del rinnovo della Pronuncia di Compatibilità Ambientale relativa al progetto di coltivazione della cava Piastramarina, nel Comune di Minucciano;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta" competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'*area contigua zona di cava* del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/1997 e successivamente modificata con L.R. n. 73/2009;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "*Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici*" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni

Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale si è svolto come segue:

- *Avvio del procedimento in data 02.07.2015, con nota del Parco n. 2887 del 07.07.2015;*
- *Trasmissione di parte della documentazione integrativa mancante in data 15.07.2015, protocollo n. 2979 e in data 29.09.2015, protocollo n. 3820;*
- *Richiesta di sospensione del procedimento amministrativo da parte della ditta in data 17.10.2015, protocollo n. 4038;*
- *Ripresa del procedimento amministrativo con trasmissione di documentazione volontaria in data 22.02.2016, protocollo n. 584;*
- *Riunione della Conferenza di servizi del 30.03.2016;*
- *Trasmissione del verbale conferenza con nota n. 1039 del 04.04.2016;*
- *Trasmissione della documentazione mancante in data 18.05.2016, protocollo n. 1789;*
- *Riunione della Conferenza di servizi del 01.06.2016;*
- *Trasmissione del verbale conferenza con nota n. 2434 del 09.06.2016;*
- *Trasmissione della documentazione mancante in data 27.07.2016, protocollo n. 2352 e 10.08.2016, protocolli n. 3012, 3025, 3027;*
- *Riunione della Conferenza di servizi del 12.08.2016;*
- *Trasmissione del verbale conferenza con nota n. 3151 del 31.08.2016;*
- *Trasmissione della documentazione mancante in data 29.08.2016, protocollo n. 3131, in data 31.08.2016, protocollo n. 3151 e in data 21.09.2016, protocollo n. 3323;*
- *Riunione della Conferenza di servizi del 28.09.2016;*
- *Trasmissione del verbale conferenza con nota n. 3380 del 29.09.2016;*
- *Trasmissione della documentazione mancante in data 03.10.2017, protocollo n. 3403, in data 25.11.2016, protocollo n. 3861 e in data 10.03.2017;*
- *Riunione della Conferenza di servizi del 15.03.2017;*
- *Trasmissione del verbale conferenza con nota n. 731 del 21.03.2017;*
- *Trasmissione, da parte del proponente, in data 04.04.2017 della tavola richiesta dalla conferenza dei servizi;*

Ricordato che nel corso del procedimento di cui sopra sono state contestate violazioni in merito al mancato rispetto di prescrizioni impartite non riguardanti la realizzazione di modifiche morfologiche del terreno (tali violazioni sono riportate nei verbali delle diverse conferenze dei servizi);

Vista l'Ordinanza del Presidente del Parco n. 6 del 05.08.2016, emessa a seguito delle violazioni riscontrate;

Preso atto che il proponente ha ottemperato sia alle prescrizioni impartite con la pronuncia di compatibilità ambientale sia con l'Ordinanza presidenziale e ha pagato le relative sanzioni amministrative;

Visto il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

- *Verbale della conferenza dei servizi del 30.03.2016;*
- *Verbale della conferenza dei servizi del 01.06.2016;*
- *Verbale della conferenza dei servizi del 12.08.2016;*
- *Verbale della conferenza dei servizi del 28.09.2016;*

- *Verbale della conferenza dei servizi del 15.03.2017;*

Considerato che, secondo quanto risulta dal *Rapporto interdisciplinare* di cui sopra, l'intervento ha ricevuto in sintesi il seguente parere di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione tecnica del Nulla osta del Parco Regionale delle Alpi Apuane congiuntamente alla Conferenza di servizi: ***parere favorevole con le prescrizioni*** contenute nel presente atto e nel *Rapporto interdisciplinare*;

Considerato che secondo quanto risulta dal *Rapporto interdisciplinare* di cui sopra, il Parco ha assicurato, ai sensi dall'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, l'acquisizione dei seguenti pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi in materia ambientale:

- *Parere del Comune di Minucciano;*
- *Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara;*
- *Parere di ARPAT Dipartimento di Lucca;*
- *Parere AUSL Toscana Nord Ovest;*
- *Parere Autorità di Bacino del Fiume Serchio;*

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, avviato in data 2 luglio 2015, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione da parte del Proponente delle integrazioni documentali, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in 110 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla Delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € 7.000,00 tramite bonifico bancario in data 29.04.2015;

Vista l'autocertificazione relativa alla disponibilità dei terreni allegata alla domanda di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale;

Ritenuto di rilasciare la presente proroga alla pronuncia di compatibilità ambientale per la durata di quattro anni, in modo da allinearla alla scadenza della autorizzazione comunale;

Dato atto che il proponente, nella conferenza dei servizi del 15.03.2017, ha dichiarato che le escavazioni proposte, corrispondenti a 96.000 mc a cielo aperto e a 180.000 mc in galleria, saranno realizzate nell'arco di cinque anni;

Considerato che nella documentazione progettuale risulta presente la seguente incongruenza: nelle tavole di progetto la coltivazione in sotterraneo si attesta a quota 1591 m s.l.m., cui corrisponde un volume di 105.000 mc, mentre nella "Relazione tecnica modifiche piano di coltivazione a cielo aperto" il calcolo dei volumi viene effettuato riferendosi alla quota di 1581 m s.l.m., cui corrisponde un volume di 180.000 mc;

Dato atto che nei casi di incongruenza, come quello sopra evidenziato, prevale quanto contenuto nella documentazione cartografica, ovvero i volumi che la ditta ha programmato di coltivare in sotterraneo sono pari a 105.000 mc;

Considerato che nei cinque anni trascorsi i quantitativi realmente estratti da parte della ditta sono rimasti considerevolmente al di sotto di quelli programmati dalla medesima;

Ritenuto di ridurre le volumetrie da autorizzare, in considerazione della riduzione temporale da cinque a quattro anni della presente pronuncia di compatibilità ambientale;

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 298 del 24 luglio 1997, che prescrive prioritariamente la coltivazione in galleria in alcune aree del Parco, tra cui il Passo della Focolaccia;

Ritenuto che la riduzione dei volumi da escavare, nel rispetto della delibera di cui sopra, debba essere effettuata unicamente a cielo aperto e che debba essere realizzata non effettuando lo sbasso nel piazzale da quota 1.591 m s.l.m. a quota 1.581 m s.l.m.;

Preso atto delle incongruenze tra i volumi riportati in relazione e confermati in conferenza dei servizi e i volumi riportati negli elaborati grafici, le quantità rimodulate sul quadriennio, nonché le quantità da autorizzarsi, sono comparate e riportate nella seguente tabella;

	<i>cielo aperto metri cubi</i>	<i>sotterraneo metri cubi</i>	<i>totale metri cubi</i>
<i>quantitativi dichiarati in conferenza dei servizi</i>	<i>96.000</i>	<i>180.000</i>	<i>276.000</i>
<i>quantitativi corrispondenti agli elaborati grafici</i>	<i>96.000</i>	<i>105.000</i>	<i>201.000</i>
<i>quantitativi rimodulati sul quadriennio (ridotti di un quinto)</i>	<i>76.800</i>	<i>84.000</i>	<i>160.800</i>
<i>quantitativi da autorizzare</i>	<i>53.140</i>	<i>105.000</i>	<i>158.140</i>

Considerato che la prescrizione di inibire la coltivazione intorno alla cavità carsica intercettata sul piazzale a quota 1.591 m s.l.m., per una fascia di 10 metri, impartita in sede di conferenza dei servizi del 15.03.2017, è da considerarsi superata dalla prescrizione n. 1), contenuta nel presente atto, secondo cui la coltivazione non dovrà scendere oltre la quota di 1.591 m s.l.m.;

DETERMINA

di rilasciare il rinnovo della pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione della Cava Piastramarina, allegato alla richiesta effettuata dal proponente in data 02.07.2015, protocollo n. 2790, così come ridotto a seguito di richiesta del Parco, per la volumetria complessiva di **158.140** metri cubi, di cui **53.140** metri cubi a cielo aperto e **105.000** metri cubi in galleria;

di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo delle seguenti autorizzazioni:

- Pronuncia di compatibilità ambientale Legge Regionale n. 10/2010;
- Nulla osta Legge Regionale n. 30/2015;
- Pronuncia di Valutazione di Incidenza Legge Regionale n. 30/2015;
- Autorizzazione idrogeologica, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2000;

di dare atto che la presente pronuncia di compatibilità ambientale riguarda unicamente lavorazioni da eseguirsi nel Comune di Minucciano;

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra subordinandole alle prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente *Programma di Gestione Ambientale*:

1. *a cielo aperto sono autorizzate le coltivazioni fino alla quota di 1.591 m sl.m., di cui alla tavola 08 datata ottobre 2016;*
2. *in sotterraneo sono autorizzate le coltivazioni fino alla quota di 1.591 m sl.m., corrispondente alla quota di progetto indicata nelle planimetrie;*
3. *prescrizioni e condizioni contenute nei verbali delle diverse conferenze dei servizi, raccolte nel Rapporto interdisciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
4. *qualora vengano intercettate ulteriori cavità carsiche dovranno essere sospese le lavorazioni e dovrà esserne data comunicazione a tutte le amministrazioni;*
5. *il detrito prodotto dalle lavorazioni non può essere riversato nel ravaneto ma deve essere conferito agli idonei stabilimenti di recupero e trattamento;*
6. *è vietato scaricare materiale detritico nei versanti, tale materiale dovrà essere allontanato dal sito in tutte le sue frazioni;*
7. *il monitoraggio delle sorgenti Barrila e Frigido dovrà proseguire per almeno 1 anno in modo da avere la rappresentatività delle escursioni delle falde legate al ciclo pluviometrico. I risultati dovranno essere trasmessi a scadenza semestrale al Parco, all'ARPAT e alla AUSL;*
8. *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*
9. *nella ripulitura finale delle aree interessate dal progetto dovranno essere rimossi tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
10. *nel cantiere dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*

11. nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra con validità temporale pari a **quattro anni** dalla data di notifica del presente atto;

di dare atto che la pronuncia di compatibilità ambientale e le autorizzazioni di cui al presente atto sono riferite ai seguenti elaborati:

- TAV. 01 - Stato attuale ottobre 2016
- TAV. 06 - Raffronto volumi estratti nei due piani da quota 1618 a 1610 ottobre 2016
- TAV. 07 - Raffronto volumi estratti nei due piani da quota 1610 a 1601 ottobre 2016
- TAV. 08 - Raffronto volumi estratti nei due piani da quota 1601 a 1591 ottobre 2016
- Relazione Tecnica Piano modificato/piano di coltivazione a cielo aperto (con la precisazione che i volumi in sotterraneo non corrispondono a 180.000 mc bensì a 105.000 mc come indicato nelle tavole grafiche)
- Integrazioni richieste da ARPAT in sede di conferenza dei servizi del 12.08.2016
- Relazione Tecnica Piano di Ripristino cava dismessa Minucciano - novembre 2016
- TAV. 1 bis Stato attuale cava dismessa Minucciano
- TAV. 2 bis Sezioni stato attuale cava dismessa Minucciano
- TAV. 3 bis Stato di progetto cava dismessa Minucciano
- TAV. 4 bis Sezioni stato di progetto cava dismessa Minucciano
- Studio di incidenza datato aprile 2016

DETERMINA ALTRESI'

di dare atto che il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto, allegato alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale, contiene i seguenti pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi in materia ambientale, rilasciati dalle Amministrazioni interessate:

- *Parere del Comune di Minucciano;*
- *Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara;*
- *Parere di ARPAT Dipartimento di Lucca;*
- *Parere AUSL Toscana Nord Ovest;*
- *Parere Autorità di Bacino del Fiume Serchio;*

di dare atto che il proponente dovrà acquisire i pareri e le autorizzazioni in materia ambientale, non pervenute nel corso della presente procedura;

di dare atto che la presente pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, in materia ambientale, di cui all'art. 56 L.R. 10/2010, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di dare atto che le autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto sono state rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il Proponente resterà unico responsabile, tenendo il Parco sollevato da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 46 della L.R. 10/2010;

di chiedere al Proponente di ottemperare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, legge regionale 10/2010 e successive integrazioni, ovvero: “La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del Proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi dove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza”;

di chiedere al Proponente che copia di quanto trasmesso al BURT sia contestualmente inoltrata anche al Garante per l'informazione del Parco, per le verifiche di competenza;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini

RP/AS/as/PCA n. 02/2017